**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 26 gennaio 2022 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Modifica dell'art. 122 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: pubblicità online delle sedute di Gran Consiglio"**

**Indice**

[1. LA RICHIESTA DELL'ATTO PARLAMENTARE 1](#_Toc98518362)

[2. ANALISI PRELIMINARI 2](#_Toc98518363)

[3. LE NORME SULLA VERBALIZZAZIONE: UN *EXCURSUS* 3](#_Toc98518364)

[3.1 La verbalizzazione delle sedute 3](#_Toc98518365)

[3.2 Pubblicazione dei verbali 3](#_Toc98518366)

[3.3 Pubblicità dei verbali e delle registrazioni 3](#_Toc98518367)

[4. LE RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE 4](#_Toc98518368)

[4.1 Premesse 4](#_Toc98518369)

[4.2 Analisi della norma proposta 4](#_Toc98518370)

[4.3 Il controprogetto commissionale 5](#_Toc98518371)

[5. CONCLUSIONI 6](#_Toc98518372)

# 1. LA RICHIESTA DELL'ATTO PARLAMENTARE

Gli iniziativisti chiedono la modifica dell'art. 122 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), e meglio l'introduzione di nuovo capoverso dal seguente tenore:

«*Le sedute in Gran Consiglio sono registrate, archiviate e messe entro due giorni lavorativi a disposizione del pubblico illimitatamente*».

Partendo dal presupposto che:

«*il Cantone, per mezzo dei Servizi del Gran Consiglio, dovrà in ogni caso mantenere un archivio digitale delle tracce video originali per garantire la loro pubblicazione e accesso – eventualmente attraverso future differenti soluzioni tecnologiche*»,

gli iniziativisti intendono così

«*offrire a tutti gli interessati la possibilità di assistere dalla propria abitazione, nel tempo libero e anche in differita alle sedute in Gran Consiglio. Queste andrebbero registrate, archiviate e messe a disposizione della popolazione illimitatamente sul sito web del Parlamento, nel limite del possibile usufruendo di soluzioni gratuitamente disponibili*».

Essi precisano che:

«*L'articolo di legge qui proposto non entra nei dettagli delle soluzioni tecniche. Considerato che la sala del Gran Consiglio è già dotata di tutta l'infrastruttura necessaria per la registrazione audiovisuale degli interventi – inclusi quelli dal singolo scranno – e che ne fa regolare uso per la trasmissione in web live streaming, l'implementazione concreta della presente proposta necessita unicamente di una soluzione per la diffusione della videoregistrazione dei dibattiti a posteriori. Allo stato attuale dell'arte e delle possibilità disponibili, tale soluzione non dovrebbe necessariamente causare particolari costi aggiuntivi. In concreto e come già fatto dalla Confederazione, i Servizi del Gran Consiglio potrebbero segnatamente aprire un profilo ufficiale su piattaforme di streaming video come* [*www.youtube.com*](http://www.youtube.com) *e rendere in tal modo fruibili al pubblico in qualsiasi tempo e luogo le videoregistrazioni. In alternativa e ancora più facilmente, i Servizi del Gran Consiglio potrebbero parallelamente diffondere in tempo reale la videoregistrazione attraverso un proprio profilo su* [*www.facebook.com*](http://www.facebook.com) *tramite* facebook live stream*, rendendo in seguito automaticamente disponibile la traccia video per una consultazione in differita*»,

concludendo che:

«*Considerato l'attuale stato della tecnologia, riteniamo che la videoregistrazione debba essere usufruibile al più tardi trascorsi due giorni lavorativi dalla fine della rispettiva riunione di Gran Consiglio. Nelle aspettative degli scriventi, non sono necessarie particolari operazioni di* video editing*, bensì le tracce audiovisuali dovrebbero essere messe a disposizione per ogni riunione così come registrate, favorendo la rapidità di accesso su ulteriori elaborazioni multimediali*».

# 2. ANALISI PRELIMINARI

L'attuale art. 122 LGC, senza suddivisioni in capoversi, recita che «*Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche*». Si tratta della prima norma del capitolo secondo ("Pubblicità e ordine delle sedute") del Titolo XI ("Organizzazione delle sedute"). Detto capitolo, per il resto, regola la presenza del pubblico, il mantenimento dell'ordine, la riservazione e l'accesso alla tribuna della stampa, così come i contatti con i mezzi d'informazione.

Ne discende, per analisi sistematica, che la proposta, pur equivalendo *de facto* ad una forma di verbalizzazione, non concerne detto aspetto, bensì estende semplicemente l'effetto di pubblicità delle sedute a modalità *online*, in aggiunta agli spazi riservati al pubblico fisicamente presente negli spazi preposti.

Essa parla di registrazione delle sedute, di archiviazione delle registrazioni e di messa a disposizione del pubblico delle stesse, illimitatamente ed entro due giorni lavorativi.

Essa non precisa tuttavia il fatto, a torto ritenuto implicito, che si tratti di registrazioni audiovisive, mentre rimane opportunamente generale ed astratta per quanto attiene alle modalità di registrazione, di archiviazione e di messa a disposizione del pubblico delle registrazioni.

# 3. LE NORME SULLA VERBALIZZAZIONE: UN *EXCURSUS*

## 3.1 La verbalizzazione delle sedute

L'art. 155 cpv. 1 LGC attribuisce al Segretario generale del Gran Consiglio la responsabilità della tenuta del verbale delle sedute del Gran Consiglio, precisando ch'esso deve contenere l'elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione, l'elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato, il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio, il testo dei rapporti delle Commissioni, le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio, l'esito delle votazioni con l'indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso di votazione per appello nominale, l'indicazione del voto espresso da ogni deputato, così come il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni nonché l'elenco delle interrogazioni e delle relative risposte.

Il cpv. 2 della norma già precisa che «*Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale*» (ns. sottolineatura).

Ne discende che, se letta in conformità con l'art. 155 cpv. 2 LGC, la norma che qui ci occupa, proposta in forma elaborata, non si estenderebbe oltre alla registrazione che già avviene a cura dei Servizi del Gran Consiglio, la quale, tuttavia, non occorre necessariamente che sia audiovisiva – il suono potendo bastare per la verbalizzazione e l'identificazione del parlante, la cui facoltà di intervento viene espressamente annunciata dal Presidente– e in formato non necessariamente fruibile dal pubblico, men che meno illimitatamente.

## 3.2 Pubblicazione dei verbali

L'art. 156 cpv. 1 LGC, con termine palesemente d'ordine, dispone che il verbale venga trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla chiusura della seduta.

Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo contro il contenuto del verbale all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, con decisione su reclamo del Gran Consiglio qualora esso non venisse ammesso dall'Ufficio presidenziale (art. 156 cpv. 2 e 3 LGC). Evidentemente il reclamo non può vertere su decisioni del Gran Consiglio, bensì in rettifica di errori od omissioni nella trascrizione (art. 156 cpv. 4 LGC).

Bizzarramente né l'art. 156 LGC, la cui marginale non si limita ai reclami ed alle rettificazioni, bensì proprio anche alla pubblicazione (s'immagina) del verbale, né il successivo art. 157 LGC normano la pubblicazione dei verbali delle sedute di Gran Consiglio, limitandosi a precisare che, decorso il termine di reclamo (o, per effetto
dell'art. 156 LGC, dopo accoglimento degli eventuali reclami), dovendosi ritenere il verbale senz'altro approvato, esso viene firmato dal Presidente e dal Segretario generale (art. 157 cpv. 1 LGC).

## 3.3 Pubblicità dei verbali e delle registrazioni

Senza specificare le modalità di pubblicazione, l'art. 157 cpv. 3 LGC si limita ad affermare che «*I verbali del Gran Consiglio sono pubblici*».

Trattandosi delle registrazioni di cui ad art. 155 cpv. 2 LGC, l'art. 157 cpv. 2 LGC prevede che dopo 5 anni dall'approvazione del verbale la registrazione è offerta all'Archivio di Stato, ciò che, a non dubitarne, è ben lungi da una messa a disposizione del pubblico illimitata e ancor meno quasi immediata (due giorni lavorativi, come propongono gli iniziativisti, contro almeno 5 anni e 7 mesi in ossequio alle norme vigenti).

La proposta che qui ci occupa ha dunque il pregio di migliorare l'accessibilità al pubblico di una parte del contenuto dei verbali di Gran Consiglio, ovvero le discussioni, l'esito delle votazioni e una prima indicazione delle decisioni del Gran Consiglio, così come le risposte e le eventuali discussioni a seguito di interpellanze.

# 4. LE RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

## 4.1 Premesse

Durante la seduta dell'8 marzo 2022 la Commissione, designando il suo Presidente quale relatore, si è per l'appunto posta il quesito a sapere dell'incidenza della proposta che qui ci occupa rispetto al lavoro di verbalizzazione delle sedute, sulla pubblicazione ormai a singhiozzo da parte della RSI dello *streaming* via Facebook e sul fatto che sia difficile reperire registrazioni dello *streaming* per visualizzazioni dopo la diretta.

La Commissione riconosce l'alto valore aggiunto delle trascrizioni, non solo per migliore fruibilità e comprensione degli interventi nel corso delle sedute di Gran Consiglio, ma anche per l'attività di *fact-checking* di alcune asserzioni, rispettivamente per le annotazioni e precisazioni del quadro fattuale, normativo o culturale (si pensi in particolare alla verifica delle citazioni) dei vari interventi.

Più in generale, le verbalizzazioni sono uno strumento imprescindibile per l'analisi storica soggettiva delle norme adottate dal Gran Consiglio, ovvero permettono di comprendere quale fosse l'intenzione del legislatore al momento dell'adozione di norme dalla formulazione ambigua o poco chiara: ciò risulta ancora più importante in caso di modifica di Disegni di Legge attraverso emendamenti proposti, discussi ed approvati in seduta di Gran Consiglio, senza dunque rapporti o particolari approfondimenti.

In nessun modo dunque – come peraltro neppure è l'intenzione esplicita o implicita degli iniziativisti, come il relatore ha avuto modo di verificare sentendo il primo firmatario in data 18 marzo 2022 – la proposta che qui ci occupa tende direttamente o indirettamente a sostituire, sminuire o ridurre attività e modalità di verbalizzazione delle sedute di Gran Consiglio. La proposta è e rimane volta a garantire nei migliori tempi la pubblicità delle sedute e proprio per questo non ritiene necessarie «*operazioni di* video editing», «*le tracce audiovisuali* [andando] *messe a disposizione per ogni riunione così come registrate*».

## 4.2 Analisi della norma proposta

La Commissione ha ravvisato alcune criticità nel testo di norma presentato in forma elaborata, ritenendo in particolare problematica la mancata specifica per cui le registrazioni debbano intendersi audiovisive. Del pari, stante la natura forzatamente d'ordine e, pertanto, più declamatoria che realmente esigibile, ritiene inopportuno imporre un termine entro due giorni lavorativi (dalla seduta? dalla giornata? dalla porzione di seduta?) per la pubblicazione di registrazioni (già archiviate?).

Considerando per contro il fatto che la RSI in passato ha effettivamente messo a disposizione del pubblico, senza alcuna limitazione o restrizione d'accesso, peraltro attraverso Facebook, lo *streaming* di sedute di Gran Consiglio consentendo quindi all'utenza *online* di rivedere e, con qualche accorgimento, salvare, editare, mettere ulteriormente a disposizione di terzi le registrazioni audiovisive dei lavori granconsiliari, non ha suscitato grandi discussioni la proposta di messa a disposizione illimitata delle registrazioni al pubblico.

Resta il fatto che, così come proposta, la norma, condivisa nella sostanza, non ha convinto nella forma, ragion per cui l'attenzione si è focalizzata sull'elaborazione di un controprogetto.

## 4.3 Il controprogetto commissionale

La Commissione concorda sull'opportunità di trasformare l'attuale testo dell'art. 122 LGC in cpv. 1, al quale aggiungere un nuovo cpv. 2.

La nuova norma deve però specificare la natura audiovisiva delle registrazioni, stabilire una correlazione fra la messa in onda *online* dello *streaming* e la sua registrazione, ovvero che il flusso *streaming* viene registrato, con onere di archiviazione delle registrazioni, il tutto con messa a libera disposizione del pubblico di tali dati. La nuova norma non deve imporre la gestione esclusiva dei nuovi compiti da parte dei Servizi del Gran Consiglio, ma il corretto assolvimento dei nuovi compiti rientra sotto il novero delle competenze dell'Ufficio presidenziale (art. 17 LGC), in ciò per l'appunto coadiuvato dai Servizi del Gran Consiglio (art. 148 cpv. 2 LGC).

L'anglicismo *streaming* è già stato sdoganato nel nostro *corpus* legislativo, ancorché con Decreto esecutivo di durata limitata al 30 giugno 2022 (v. art. 1e cpv. 2 RL 189.150[[1]](#footnote-1)) ed il termine figura espressamente nella pagina già messa a disposizione degli utenti su sito del Cantone[[2]](#footnote-2). In luogo del termine proposto dagli iniziativisti, si propone inoltre la locuzione "senza indugio"[[3]](#footnote-3), intesa in diritto come breve lasso di tempo trascorso il quale nulla osti ragionevolmente al compimento dell'atto prescritto, sì da consentire un minimo di elasticità e far fronte, ad esempio, a panne *tecniche* o problemi informatici.

Di seguito, dunque, il testo proposto quale controprogetto commissionale a quello proposto con iniziativa parlamentare in forma elaborata:

2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.

Sempre nel corso dell'audizione con il relatore di data 18 marzo 2022, il primo firmatario, a cui è stata sottoposta in bozza questa proposta di controprogetto, riconosciuta l'opportunità di evitare confusioni con l'art. 155 cpv. 2 LGC, concordando sull'opportunità di fornire base legale anche per la messa a disposizione – come già avviene – dello *streaming* delle sedute attraverso *link* del sito cantonale [www.ti.ch](http://www.ti.ch), annotato senso e portata della scelta di indicare "senza indugio" in luogo di un termine di due giorni lavorativi, ritiene la riformulazione una valida alternativa al testo proposto con iniziativa parlamentare elaborata, l'adozione del controprogetto sapendo dunque evadere compiutamente l'atto parlamentare che ne ha suscitato la proposta.

# 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa elaborata presentata da Paolo Pamini e cofirmatari e ad accogliere il controprogetto, e meglio come da annesso disegno di Legge.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Nicola Corti, relatore

Censi - Filippini - Gendotti - Genini - Ghisolfi -

Imelli - Käppeli - Lepori D. - Passardi - Ris -

Stephani - Terraneo - Viscardi

Disegno di

**LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC)** modifica del ……

Il GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 26 gennaio 2022 "Modifica dell'art. 122 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: pubblicità online delle sedute di Gran Consiglio";

- visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi del 29 marzo 2022,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

**Art. 122 cpv. 2**

2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.

**II.**

1La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra immediatamente in vigore.

1. «*Se per le disposizioni del capoverso 1 deve essere esclusa la presenza del pubblico giusta gli articoli 26 e 55 LOC, la pubblicità delle sedute può essere garantita tramite la pubblicazione sul sito internet di registrazioni audio o video durante il periodo di ricorso e di referendum, oppure tramite* streaming *audio o video in diretta*». [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www4.ti.ch/poteri/gc/attivita/seduta-in-streaming/>.
Secondo lo Zingarelli 2020, il lemma, attestato nella lingua italiana scritta dal 1996, designa ogni «*accesso a file audiovisivi direttamente dalla rete*». [↑](#footnote-ref-2)
3. Su senso e portata della locuzione in diritto federale e cantonale, si veda l’ottimo contributo di Giovanni Bruno, *Pericolo nel ritardo: agire immediatamente o senza indugio?*, in: LeGes 31 (2020) 3 (reperibile online all’indirizzo: <https://leges.weblaw.ch/fr/legesissues/2020/3/pericolo-nel-ritardo_45221794d7.html>). [↑](#footnote-ref-3)